



**CONSIGLIO
OLEICOLO
INTERNAZIONALE**

Principe de Vergara, 154 – 28002 Madrid – España Telef.: +34 915 903 638 Fax: +34 915 631 263 - e-mail: iooc@internationaloliveoil.org - <http://www.internationaloliveoil.org/>

RISOLUZIONE N RIS-2/78-IV/98

**ATTO DI RICONOSCIMENTO DEL CONSIGLIO OLEICOLO
INTERNAZIONALE AI LABORATORI DI ANALISI DEGLI OLI D'OLIVA**

IL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE,

Visto l'Accordo Internazionale sull'Olio di Oliva e sulle Olive da Tavola, 1986, emendato e ricondotto dal Protocollo di marzo 1993 e in particolare il suo articolo primo concernente gli obiettivi generali, il suo articolo 26 concernente le denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, emendato per ultimo dalla Decisione DEC-1/75-IV/96, del 20 novembre 1996, e il suo articolo 36 concernente la normalizzazione del mercato dell'olio d'oliva e dell'olio di sansa di oliva;

Considerando la necessità di assicurarsi dell'attitudine e della competenza dei laboratori nell'analisi chimica degli oli d'oliva, laboratori che possono essere chiamati a intervenire nel caso di analisi richieste nel quadro di liti e controversie in operazioni internazionali e per le quali si ricorrerebbe alla procedura di conciliazione e di arbitrato del COI;

Considerando la necessità di un aggiornamento delle regole concernenti la concessione del riconoscimento del COI ai laboratori di analisi chimica degli oli d'oliva a partire dalle raccomandazioni dell'Organizzazione Internazionale di Standardizzazione (ISO) in materia di competenza tecnica dei laboratori di prova e di pianificazione e garanzia della qualità;

DECIDE

1. La concessione o il mantenimento del suo riconoscimento ai laboratori di analisi chimiche degli oli d'oliva che soddisfino:
 - 1.1. alle seguenti condizioni:
 - 1.1.1. inoltrare al Segretariato Esecutivo del COI la richiesta di riconoscimento, che nel caso dei laboratori pubblici, deve farsi

attraverso le autorità governative di tutela;

- 2 -

- 1.1.2. fornire, con la richiesta di riconoscimento, ogni indicazione concernente le caratteristiche del laboratorio, le installazioni, le attrezzature, il personale, le attività, la descrizione degli accreditamenti concessi per l'analisi degli oli d'oliva, l'organismo che li ha concesse e la data di tali concessioni, la sottoscrizione, all'occorrenza, a circuiti di prove interlaboratori sugli oli d'oliva;
- 1.1.3. fornire la prova della sua competenza nell'applicazione dei metodi di analisi fisico-chimica raccomandati dal COI nella sua norma commerciale applicabile all'olio d'oliva e all'olio di sansa di oliva.

La competenza del laboratorio è valutata annualmente dal COI previo parere di una commissione tecnica composta di cinque esperti designati dal Segretariato Esecutivo che avrà la funzione di:

- 1.1.3.1. stabilire le condizioni della prova, specialmente in materia di scelta dei campioni, numero dei campioni (non più di quattro), volume dei campioni, parametri analitici da applicare in duplicata (non saranno richieste più di 25 determinazioni tra quelle chieste nella norma commerciale applicabile all'olio d'oliva e all'olio di sansa di oliva adottata dal COI), data d'invio dei campioni (tra marzo e maggio) e data limite di ricezione dei risultati al Segretariato Esecutivo del COI e presentazione di questi;
- 1.1.3.2. dare il suo parere sulla competenza del laboratorio a partire dal trattamento statistico dei dati dei laboratori dopo eliminazione dei risultati aberranti. La prova della competenza è data quando i risultati si trovano in un intervallo di tolleranza non superiore a due volte la deviazione standard rispetto alla mediana, senza tuttavia esigere che questi risultati siano migliori dei dati di riproducibilità del metodo se sono stati fissati. Il giudizio globale è dato in funzione del numero di risultati erronei di ciascun laboratorio per l'insieme delle determinazioni richieste, che non deve essere superiore a una volta e mezza il numero medio di risultati erronei.

- 1.2. ai seguenti obblighi:
 - 1.2.1. comunicare al Segretariato Esecutivo del COI ogni modificazione della sua situazione quanto agli accreditamenti per gli oli d'oliva;
 - 1.2.2. comunicare al Segretariato Esecutivo del COI ogni modificazione delle installazioni, delle attrezzature, del personale e delle attività;
 - 1.2.3. realizzare le analisi di oli d'oliva e di oli di sansa di oliva che sarebbero chieste in caso di arbitrato, certificazioni, inchieste e controlli;
 - 1.2.4. partecipare alle prove di controllo chiestegli dal Segretariato Esecutivo del COI.

2. Il COI è responsabile dello sfruttamento dei risultati e del trattamento degli eventuali ricorsi dei laboratori previo avviso della commissione tecnica. È inoltre responsabile previo avviso della commissione tecnica della preparazione, secondo un protocollo stabilito, dei campioni destinati alle prove di controllo della competenza o alle prove di addestramento dei laboratori, conformemente alle norme internazionali nella materia.

3. Il COI può concedere il suo riconoscimento *a titolo provvisorio* ai laboratori in corso di accreditamento se forniscono una dichiarazione che hanno iniziato i passi per il loro accreditamento e soddisfano peraltro agli altri obblighi e condizioni della presente risoluzione.

4. Il presente Atto di riconoscimento del COI ai laboratori di analisi degli oli d'oliva è applicabile dalla data di adozione della presente risoluzione.

Budva (Iugoslavia, RF), 4 giugno 1998